REGOLAMENTO (CEE) N. 3347/80 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2325/80, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2325/80 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2892/80 [4], prevede che le domande di approvazione dei contratti sono presentate non oltre il 31 dicembre 1980 ; che, per la presentazione di tali domande, i produttori devono attendere in uno Stato membro una comunicazione dell'amministrazione che rischia di non pervenire in tempo utile, dato l'eccessivo carico di lavoro amministrativo alla fine dell'anno ; che è necessario, affinché le misure di « garanzia di buon fine » possano raggiungere pienamente il loro obiettivo, prorogare il termine per la presentazione delle domande ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2325/80 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo :

« 1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 sono presentate non oltre il 15 gennaio 1981 ».

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo :

« 1. Entro e non oltre il 15 febbraio 1981, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vini che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 4. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 17.
(4) GU n. L 299 dell'8. 11. 1980, pag. 12.